LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 1964
che obbliga la Repubblica federale di Germania a sopprimere le misure di salvaguardia adottate per le importazioni di uova

(64/113/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, e in particolare l'articolo 12,

Visto il parere degli Stati membri, nel quadro del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

Considerando che il 3 febbraio 1964 il Governo della Repubblica federale di Germania ha informato la Commissione di vedersi obbligato, in base alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 21, a subordinare — con decorrenza dal 4 febbraio 1964 e fino a nuova disposizione — le importazioni di uova in guscio e di uova da cova di volatili da cortile ad una particolare autorizzazione,

Considerando che a norma degli articoli 11 e 15 del regolamento n. 21 l'applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente e il ricorso all'articolo 44 del Trattato sono in linea di principio incompatibili con l'applicazione del regime dei prelievi,

Considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento n. 21 uno Stato membro può tuttavia prendere nei riguardi delle importazioni le misure di salvaguardia necessarie qualora in seguito all'applicazione delle misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato delle uova, detto mercato subisca o rischi di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni suscettibili di compromettere gli obiettivi definiti all'articolo 39 del Trattato,

Considerando che a norma di tale disposizione possono essere prese misure di salvaguardia soltanto quando si manifestino perturbazioni dovute principalmente ad importazioni che siano state facilitate dall'applicazione di misure relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato delle uova,

Considerando che tali condizioni non appaiono soddisfatte per quanto concerne le importazioni di uova nella Repubblica federale di Germania,

Considerando che le importazioni di uova in provenienza dagli Stati membri, che erano aumentate regolarmente dall'entrata in vigore del Trattato sino a poco tempo prima della data di entrata in applicazione del regime dei prelievi, hanno per contro subito un considerevole regresso dopo tale data,

Considerando che un regresso almeno altrettanto sensibile è constatato per quanto concerne le importazioni nella Repubblica federale di Germania in provenienza dai paesi terzi,

Considerando che per contro la produzione della Repubblica federale di Germania, già da diversi anni in aumento, continua ad accrescersi dalla entrata in applicazione del regime dei prelievi e inoltre registra attualmente uno sviluppo stagionale,

Considerando che nel 1963 i consumi della Repubblica federale di Germania sono diminuiti e che non ha potuto ancora aver luogo una ripresa dei consumi stessi in seguito al ribasso dei prezzi,

Considerando che non è quindi accertato che le perturbazioni rilevate nella Repubblica federale di Germania siano dovute alle importazioni di uova,

Considerando inoltre che le importazioni di uova in provenienza dagli Stati membri erano liberalizzate al momento dell'entrata in vigore del Trattato ; che tale liberalizzazione è stata consolidata a norma dello articolo 31, capoverso 2 del Trattato,

Considerando altresí che al momento dell'entrata in applicazione del regime dei prelievi, il mercato delle uova della Repubblica federale di Germania era protetto contro le importazioni in provenienza dagli Stati membri soltanto da dazi doganali e da un sistema di prezzi minimi, a norma dell'articolo 44 del Trattato,

Considerando che l'articolo 11 del regolamento n. 21 ha effettivamente tolto alla Repubblica federale di Germania la possibilità di fare ricorso all'articolo 44 del Trattato ; che tuttavia l'onere finanziario imposto alle importazioni a destinazione della Repubblica federale è stato contemporaneamente aumentato in seguito alla sostituzione dei dazi con prelievi,

Considerando, tenuto conto di tale aumento dell'onere all'importazione e del consolidamento della liberalizzazione dei prodotti in oggetto, che un ricorso all'articolo 44 del Trattato sarebbe inammissibile, anche se l'applicazione di esso non fosse stata esclusa dall'articolo 11 del regolamento n. 21,

Considerando inoltre che la Commissione ha deciso di portare a 0,15 u.c./kg l'importo supplementare per le importazioni di uova in guscio provenienti dai paesi terzi,

Considerando che per i motivi suesposti la Repubblica federale di Germania deve sopprimere le misure di salvaguardia che essa aveva prese ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania è fatto obbligo di sopprimere le misure di salvaguardia notificate alla Commissione il 3 febbraio 1964, con cui le importazioni di uova in guscio e di uova da cova di gallina erano state assoggettate a speciale autorizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Bruxelles, 6 febbraio 1964.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT